

LOTTO N. 4
POLIZZA RITIRO PATENTE
VIGILI URBANI

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI PRATO
Piazza del Comune 1
59100 Prato (PO)
C.F./P.I. 00337360978

_____ e _____

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del: 31/12/2014
Alle ore 24.00 del: 31/12/2020

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni 31.12

Definizioni

Nel testo che segue si intendono per:

Assicurato	il soggetto a favore del quale è prestata l'assicurazione.
Assicurazione	il contratto d'assicurazione
Broker	il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società per la gestione ed esecuzione della polizza e cioè l'associazione temporanea di imprese formata da Marsh S.p.A. e Assiteca
Contraente	Comune di Prato
Polizza	il documento che prova l'assicurazione
Premio	la somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio	la probabilità che si verifichi il sinistro
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società all'Assicurato e/o beneficiario in caso di sinistro.
Società	la Compagnia Assicuratrice

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.. La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente, ai sensi dell'art. 1897 C.C., e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Tuttavia l'omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, durante il corso della validità della presente polizza così come all'atto della sottoscrizione della stessa, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché tali omissioni, incomplete o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo del Contraente. Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare i danni che avessero colpito polizze da loro sottoscritte a copertura dei medesimi rischi precedentemente la stipulazione della presente polizza di assicurazione.

Art. 2 - Assicurazione presso diversi Assicuratori

E' data facoltà al Contraente di non comunicare altre assicurazioni che avesse in corso o che stipulasse in futuro con altre imprese per gli stessi rischi assicurati con il presente contratto di assicurazione.

Il presente contratto di assicurazione s'intende stipulato indipendentemente ed in aggiunta alle assicurazioni obbligatorie previste per gli infortuni sul lavoro dalle leggi vigenti e da quelle eventuali future.

Il Contraente è inoltre esonerato dal denunciare le assicurazioni a favore dei propri dipendenti a cui fosse tenuto per legge o per disposizioni aventi comunque carattere obbligatorio, delle quali la presente costituisce un complemento, pur essendo completamente separata ed indipendente.

Gli Assicurati sono esentati dall'obbligo di comunicare l'esistenza di altre assicurazioni stipulate da loro stessi o da altri a copertura degli stessi rischi assicurati con il presente contratto.

In caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'art.1910 del Codice Civile per tutte quelle garanzie che non rappresentino un rimborso di spese sostenute.

In tutti gli altri casi la Società Assicuratrice provvederà a liquidare le spese, secondo le condizioni tutte della presente polizza fermo il diritto al recupero dagli altri Assicuratori di quota parte dell'indennità corrisposta in applicazione del disposto del quarto comma dell'art.1910 del Codice Civile.

Art. 3 - Durata del contratto

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

E' facoltà del Contraente, con preavviso non inferiore a 30 giorni antecedenti la scadenza, richiedere alla Società una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza.

Art. 4 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,
- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 4/bis – Tracciabilità dei flussi finanziari

- a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.
- c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.
- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 5 – Regolazione del premio

Poiché il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabile, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza (Sezione 6) ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio.

A tale scopo entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo annuo di assicurazione il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari per il conteggio del premio consuntivo.

Le differenze attive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte del Contraente dell'apposita appendice ritenuta corretta di regolazione emessa dalla società, calcolate nella misura del 50% del premio annuo relativo agli aumenti intervenuti.

Allo stesso modo, le differenze negative devono essere pagate nei 30 giorni successivi al ricevimento da parte della Società dei dati necessari per il conteggio del premio consuntivo, calcolate nella misura del 50% del premio annuo relativo alle diminuzioni intervenute.

Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli, mediante atto formale di messa in mora, un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni dandone comunicazione scritta, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto od a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

In caso di mancata comunicazione dei dati di regolazione o di mancato pagamento del premio di conguaglio non dovuti a comportamento doloso del Contraente, gli eventuali sinistri potranno essere indennizzati nella stessa proporzione esistente tra il premio versato a deposito e l'intero premio dovuto (deposito più conguaglio).

Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie gli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società deve fissargli lo stesso termine di 30 giorni trascorso il quale, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, la Società stessa non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 6 – Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto

Le parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti" durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione del prezzo è consentita, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato, nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto alla revisione del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.

La revisione del prezzo deve essere richiesta dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di revisione del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione, nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente,.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'art.14 "Informativa sui danni".

Art. 7 - Proroga in caso di sinistro grave

Qualora nel corso degli ultimi 6 mesi di validità del contratto si verifichi un sinistro, che già non sia stato respinto dalla Compagnia, il cui ammontare pagato o posto a riserva ecceda di oltre il 50% il premio annuale di polizza al netto delle imposte, la Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso ed il contratto si intende prorogato di diritto di una ulteriore annualità decorrente dalla scadenza originaria del contratto.

In tale ipotesi la Società avrà diritto alla revisione del premio assicurativo relativo a tale ulteriore annualità in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.

Art. 8 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio con rimborso dello stesso in proporzione al tempo che decorre dal momento della comunicazione di diminuzione al termine del periodo di assicurazione in corso.

Art. 9 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Art. 10 - Insorgenza del sinistro

Ai fini della presente polizza, per insorgenza del caso assicurativo si intende:

- per l'esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali il momento del verificarsi del primo evento che ha originato il diritto al risarcimento;
- per tutte le restanti ipotesi -il momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo abbia o avrebbe cominciato a violare norme di legge o di contratto.

In presenza di più violazioni della stessa natura, per il momento di insorgenza del caso assicurativo si fa riferimento alla data della prima violazione.

La garanzia assicurativa viene prestata per i casi assicurativi che siano insorti:

durante il periodo di validità della polizza, se si tratta di esercizio di pretese al risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale e di ricorsi od opposizioni alle sanzioni amministrative;

La garanzia si estende ai casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità del contratto e che siano stati denunciati alla Società, nei modi e nei termini dell' Art. 9, entro 12 (dodici) mesi dalla cessazione del contratto stesso.

Si considerano a tutti gli effetti come sinistro:

-vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande connesse al medesimo evento o fatto singolarmente denunciato;

-indagini o rinvii a giudizio a carico di una o più persone assicurate e dovuti al medesimo evento o fatto.

In tali ipotesi, la garanzia viene prestata a favore di tutti gli Assicurati coinvolti, ma il relativo massimale resta unico e viene ripartito tra loro, a prescindere dal numero e dagli oneri da ciascuno di essi sopportati.

Art. 11 - Denuncia del sinistro e libera scelta del Legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.

In ogni caso deve fare pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui notificato, entro 15 (quindici) giorni dalla data della notifica stessa.

L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei propri interessi, indicandolo alla Società contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo.

Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.

L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale anche nel caso di conflitto di interessi con la Società.

Art. 12 - Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della garanzia assicurativa

Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:

- informare immediatamente la Società in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, nonché indicare, se disponibile, i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
- conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi, nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicando se disponibili i mezzi di prova, fornendo ogni possibile informazione, procurando i documenti necessari.

Art. 13 - Gestione del sinistro e relativi obblighi

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, la Società si adopera per realizzare un bonario componimento della controversia.

Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al Legale scelto nei termini dell'art.11.

La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale se l'impugnazione presenta possibilità di successo.

L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede extragiudiziarica che giudiziaria, senza preventiva autorizzazione della Società.

L'eventuale nomina di Consulenti Tecnici di Parte e di Periti viene concordata con la Società.

La Società non è responsabile dell'operato di Legali, Consulenti Tecnici e Periti se dalla stessa non direttamente nominati.

In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei casi assicurativi tra l'Assicurato e la Società, la decisione può venire demandata, con esclusione delle vie giudiziarie, ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.

Ciascuna delle parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.

La Società avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Art. 14 - Recupero di somme

Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o comunque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.

Spettano invece alla Società, se li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquidate in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.

Art. 15 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche alla presente polizza debbono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo certo (e-mail, fax o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza.

Art. 17 - Oneri fiscali

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 18 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

Art. 19 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 20 – Titorità dei diritti nascenti dal contratto

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa. L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti e con il consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

E' data tuttavia facoltà al Contraente di richiedere il subentro dell'Assicurato in tutti gli atti necessari alla gestione e liquidazione del sinistro. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

Art. 21 - Obbligo di fornire dati sull'andamento del rischio

La Società

1. entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,
2. entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,
3. nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso, si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

- a) il numero identificativo attribuito dalla Società (*in formato "numero"*);
- b) la data del sinistro (*in formato "data"*);
- c) la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (*in formato "data"*);
- d) il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (*in formato "testo"*);
- e) l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (*in formato "testo"*);
- f) la descrizione dettagliata dell'evento (*in formato "testo"*);
- g) lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (*in formato "testo"*);
- h) la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (*in formato "testo"*);
- i) l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (*in formato "valuta"*);
- j) l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (*in formato "valuta"*);
- k) la data di avvenuto pagamento (*in formato "data"*).

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;

rappresentano un'insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la

Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Art. 22 - Coassicurazione e delega

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile _____ all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per cono e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile _____ la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

La delega assicurativa è assunta dalla Compagnia indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria. Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo d'impresa concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

Art. 23 - Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo all'ATI Marsh SpA/Assiteca in qualità di broker ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione potrà avvenire per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione potranno essere svolti per conto dell'Assicurato dall'ATI Marsh SpA/Assiteca.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto anche tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato e/o /Contraente.

Art. 24 - Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le imprese assicuratrici partecipanti alla coassicurazione.

Art. 25 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 26 - Estensione territoriale

Nell'ipotesi di procedimento penale (art. 30 punto 1), l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono in Europa o negli stati extraeuropei posto nel bacino del mare mediterraneo semprechè il foro competente, ove procedere, si trovi in questi territori;

Nell'ipotesi di:

- a) corresponsione della diaria (sia art. 30, punto 3 sia condizione aggiuntiva 1 e laddove richiamata);
- b) di opposizione in ogni ordine e grado (sia art. 30 punto 2, sia condizione aggiuntiva laddove richiamata), avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o di inabilitazione alla guida;

l'assicurazione vale per i casi assicurativi che insorgono nei Paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano, Principato di Monaco, Liechtenstein e Andorra.

Nell'ipotesi di indennità di autoscuola (art. 30 punto 4), l'assicurazione vale per i casi assicurativi che siano insorti in Italia, Citta Stato del Vaticano e Repubblica di San Marino.

RISCHI COPERTI

Art. 27 - Massimale

Euro 11.000,00 per sinistro senza limite annuo per la difesa penale dell'Assicurato, l'opposizione contro i provvedimenti di ritiro, sospensione, revoca e inabilitazione della patente di guida.

Art. 28 - Diaria giornaliera

Euro 20,00 per un massimo di 180 giorni

Art. 29 - Assicurati

Le garanzie previste all'Art. 30 – Oggetto dell'assicurazione – dei Rischi coperti, che il Contraente dichiara di conoscere e di approvare avendone ricevuto copia, vengono prestate:

AD PERSONAM

La garanzia è operante solo se la guida di tali veicoli è consentita dalla categoria di patente posseduta.

Art. 30 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, alle condizioni della presente polizza e nei limiti del massimale convenuto, assicura la Protezione Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili dalla controparte, occorrenti all'Assicurato per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale, nei casi indicati in polizza.

Tali oneri sono:

- le spese per l'intervento del legale incaricato della gestione del caso assicurativo;
- le eventuali spese del legale di controparte, nel caso di soccombenza per condanna dell'Assicurato, o di transazione autorizzata dalla Società ai sensi dell'Art. 13 comma 4;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di Periti purché scelti in accordo con la Società ai sensi dell'Art. 13 comma 5;
- le spese processuali nel processo penale (art. 535 Codice di Procedura Penale);
- le spese di giustizia.

E' garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 11 comma 3.

Art. 30.1 - Prestazioni garantite

1. sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni connessi ad incidente stradale. La prestazione è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato;
2. proporre opposizione, in ogni ordine e grado, avverso la sanzione amministrativa accessoria di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 26 - Estensione territoriale – comma 2) **in seguito ad incidente stradale**. La Società provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione del ricorso purché l'Assicurato faccia pervenire alla stessa il provvedimento in originale entro 7 giorni dalla data di notifica dello stesso.

In deroga all'Art. 10 – Insorgenza del sinistro - delle Condizioni Generali di Assicurazione, la prestazione opera per i casi assicurativi che iniziano durante il contratto ed a parziale deroga dell'articolo 33 – Esclusioni - lettera a), limitatamente alla materia amministrativa.

3. qualora dall'incidente stradale consegua il ritiro, la sospensione o la revoca della patente di guida o l'inabilitazione alla stessa disposta dalle Autorità Amministrative o Giudiziarie, la Società assicura, alle condizioni della presente polizza, il rischio derivante dal relativo pregiudizio economico, mediante corresponsione della diaria convenuta.

E' compreso anche il caso della sospensione della patente a seguito del verificarsi, in un periodo di due anni, di almeno due collisioni con grave danno ai veicoli, ai sensi dell'Art. 149 comma 5 e dell'Art. 150 comma 5 del Nuovo Codice della Strada; se una delle due collisioni è avvenuta antecedentemente alla data di validità della polizza, l'indennizzo convenuto viene proporzionalmente ridotto.

La diaria convenuta viene corrisposta anche per il periodo di effettivo ritiro del documento, indipendentemente dal successivo provvedimento di sospensione o revoca dello stesso.

Nel caso di inabilitazione alla guida comminata da un autorità di un Paese dell'Unione Europea, Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco e Andorra , per fattispecie analoghe a quelle di cui al presente punto 3 (incidente), la diaria viene corrisposta nella misura del 50% rispetto a quella convenuta in polizza.

In deroga all'Art. 10 – Insorgenza del sinistro - delle Condizioni Generali di Assicurazione, la prestazione opera per i casi assicurativi che iniziano durante il contratto.

- 4. Indennità Autoscuola** qualora dalla Patente dell'Assicurato vengano decurtati dei punti, quale conseguenza di una violazione del NCdS avvenuta in costanza di polizza e comunicata alla Società ai sensi dell'articolo 11 delle CGA, la Società garantirà entro il limite massimo di €500,00 il costo necessario all'Assicurato per frequentare presso un'autoscuola un corso valido per recuperare i punti stabiliti dalla legge. La Società provvederà al rimborso del costo sostenuto, entro il limite di cui sopra, previa esibizione da parte dell'Assicurato della relativa documentazione comprovante la frequenza al corso ed il pagamento dello stesso.

In deroga all'Art. 10 – Insorgenza del sinistro - delle Condizioni Generali di Assicurazione, la prestazione opera per i casi assicurativi che iniziano durante il contratto.

- 5. Ricorso Amministrativo** avverso la decurtazione di punti. La presente prestazione opera per le sanzioni relative alla decurtazione di punti comminate a seguito di violazioni di norme del Nuovo Codice della Strada che comportano per un'unica violazione la decurtazione di almeno 5 punti.

- 6. Indennità azzeramento punti.** Qualora l'Assicurato/Conducente autorizzato commetta infrazioni a seguito delle quali consegua l'azzeramento del punteggio, la Società garantirà entro il limite di Euro 1.000,00 le spese per l'esame di revisione e le eventuali ulteriori spese necessarie per il riottenimento del documento di guida. La presente prestazione opera a condizione che l'Assicurato/Conducente autorizzato abbia avuto almeno 12 punti in costanza di polizza, cioè alla sottoscrizione della polizza o in momenti successivi alla sottoscrizione e comunque antecedenti all'azzeramento dei punti. E' onere dell'Assicurato in caso di sinistro fornire documentazione provante la sussistenza di quest'ultima condizione.

Art. 31 - Delimitazioni dell'oggetto dell'assicurazione

L'Assicurato è tenuto a:

- regolarizzare a proprie spese, secondo le vigenti norme fiscali di bollo e di registro, i documenti necessari per la gestione del sinistro;
- ad assumere a proprio carico ogni altro onere fiscale che dovesse presentarsi nel corso o alla fine della causa.

La Società non si assume il pagamento di :

- multe, ammende o sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali (art. 541 Codice di Procedura Penale).

Le operazioni di esecuzione forzata non vengono ulteriormente garantite nel caso di due esiti negativi.

Art. 32 - Denuncia di ritiro, sospensione, revoca della patente di guida o inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 26 - Estensione territoriale – comma 2). - Gestione del sinistro

L'Assicurato deve dare notizia del ritiro, della sospensione, della revoca della patente o dell'inabilitazione avvenuta in un Paese di cui all'art. 26 - Estensione territoriale – comma 2), a mezzo lettera raccomandata indirizzata alla Società, nel termine massimo di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, allegandone copia nonché la ricevuta rilasciata dall'Autorità che ha eseguito materialmente il ritiro o l'inabilitazione.

In caso di ritardata denuncia, il diritto all'indennità decorre soltanto dal giorno successivo a quello della comunicazione alla Società.

Egli deve inoltre fornire tutti i chiarimenti necessari e prestarsi per facilitare le azioni che la Società intende intraprendere per limitare le conseguenze del provvedimento.

L'indennità giornaliera è corrisposta per il numero massimo di giorni concordato nella presente polizza e comunque non oltre 360 giorni.

Tale indennizzo, salvo il caso di inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 26 - Estensione territoriale – comma 2), decorre dal giorno successivo a quello in cui l'Assicurato risulta privato della

patente e prosegue, fermo il limite massimo di cui al precedente comma, fino al termine del periodo di sospensione disposto dalle Autorità Amministrative o Giudiziarie.

Nell'ipotesi di inabilitazione avvenuta in un Paese di cui all'art. 26 - Estensione territoriale – comma 2) l'indennizzo, fermi restando gli altri limiti di polizza, decorre dal giorno successivo a quello in cui l'Assicurato non è più abilitato a guidare nel paese di cui sopra e termina il giorno in cui decade il provvedimento di inabilitazione alla guida in tale paese.

La somma che è dovuta dalla Società viene corrisposta di norma al termine del periodo soggetto ad indennizzo ed al più tardi entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti; tuttavia l'Assicurato ha facoltà di chiedere che l'indennità maturata a suo favore gli sia corrisposta alla fine di ciascun mese solare; nel caso di revoca della patente, il pagamento dell'intero ammontare della diaria per il periodo convenuto, avviene comunque con rateizzazione mensile.

Se il ricorso avverso il provvedimento di ritiro, sospensione, revoca, o di inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 26 - Estensione territoriale – comma 2), ha esito positivo, la diaria è corrisposta solamente per il periodo in cui l'Assicurato risulta effettivamente privato del documento.

L'Assicurato deve dare avviso immediato alla Società dell'avvenuta restituzione della patente, allegando la relativa documentazione.

In caso di morte dell'Assicurato durante il periodo di ritiro, sospensione, revoca o inabilitazione della patente di guida in un Paese di cui all'art. 26 - Estensione territoriale – comma 2), la Società corrisponde agli aventi diritto le indennità maturate fino al giorno del decesso.

Il presente articolo 32 opera ad integrazione dell'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione (Gestione del sinistro).

Art. 33 - Esclusioni

Le garanzie non sono valide:

- a)** in materia fiscale ed amministrativa;
- b)** per fatti conseguenti a eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- c)** per il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- d)** per controversie derivanti dalla proprietà o dalla guida di imbarcazioni o aeromobili;
- e)** per fatti dolosi delle persone assicurate;
- f)** per fatti non accidentali relativi ad inquinamento dell'ambiente;
- g)** se il conducente non è abilitato alla guida del veicolo oppure se il veicolo è usato in difformità da immatricolazione, per una destinazione o un uso diversi da quelli indicati sulla carta di circolazione, o non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA, salvo che l'Assicurato, occupato alle altrui dipendenze in qualità di autista ed alla guida del veicolo in tale veste, dimostri di non essere a conoscenza dell'omissione degli obblighi di cui alla legge 24.12.1969 n. 990 e successive modifiche;
- h)** per fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- i)** se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca della patente di guida viene emesso per motivi diversi da quelli previsti dall'Art. 30 delle presenti condizioni di polizza;
- l)** se il provvedimento di ritiro, sospensione o revoca viene adottato per la perdita dei requisiti fisici e psichici, dei requisiti morali, ovvero per non essersi l'Assicurato sottoposto ad accertamenti sanitari o esami di idoneità in sede di revisione.

Art. 34 - Calcolo del premio e modalità di applicazione della regolazione

Il Contraente versa, a titolo di deposito premio convenuto, l'importo riportato nella seguente tabella "scomposizione del premio".

Al termine di ogni annualità la Società calcola il premio dovuto sulla base delle variazioni comunicate dalla Contraente in sede di regolazione, il cui pagamento verrà effettuato ai sensi dell'art.5 della presente polizza.

Essendo l'assicurazione prestata in forma non nominativa in base al numero degli assicurati, la regolazione del premio sarà effettuata in base all' elemento variabile di polizza preso per la determinazione del premio. Non vi è obbligo per la Contraente di comunicare in corso di periodo assicurativo le variazioni di numero di persone.

Si prende atto che il premio di regolazione verrà corrisposto dal Contraente nella misura del 50% delle differenze in attivo/passivo.

Categoria	Tipo dato variabile	Montante dato variabile	Premio netto pro-capite applicato	Totale
Vigili Urbani in servizio presso la Contraente	Numero assicurati	206		€.....=

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	.=
TOTALE	€	.=

“Condizione aggiuntiva INFRAZIONI NCdS”

La presente condizione aggiuntiva opera in estensione a quanto previsto all'art. 30.1- Prestazioni garantite – dei Rischi coperti.

Nel caso in cui il ritiro, la sospensione della patente di guida o l'inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 26 - Estensione territoriale – comma 2) avvengano a seguito della violazione delle norme previste ai sotto indicati articoli del Nuovo Codice della Strada o, per i Paesi di cui all'art. 26 - Estensione territoriale – comma 2), per la violazione di fattispecie analoghe a quelle di tali articoli, sono garantite:

- la redazione e presentazione del ricorso, in ogni ordine e grado, avverso il provvedimento di ritiro, sospensione della patente di guida o avverso il provvedimento di inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 26 - Estensione territoriale – comma 2).
- la corresponsione della diaria convenuta in Polizza.

Quanto sopra sempreché le infrazioni siano state commesse durante il periodo di validità della polizza,

- Art. 142**, commi 9 e 12: Limiti di velocità;
Art. 143, comma 12: Posizione dei veicoli sulla carreggiata;
Art. 145, comma 11: Precedenza;
Art. 147, comma 6: Comportamento ai passaggi a livello;
Art. 148, comma 16: Sorpasso;
Art. 176, comma 22: Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e strade extraurbane principali;
Art. 186, comma 2: Guida sotto l'influenza dell'alcool

Nel caso di inabilitazione alla guida comminata da un autorità di un Paese dell'U.E.(Italia esclusa), Svizzera, Principato di Monaco, Liechtenstein e Andorra per **violazione di fattispecie analoghe a quelle di cui agli articoli sopra elencati**, la diaria viene corrisposta nella misura del 50% rispetto a quella convenuta in polizza.

Nel caso in cui la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente è prevista al verificarsi di più infrazioni, laddove una di queste sia stata commessa antecedentemente alla data di validità polizza e/o alla guida di veicoli diversi da quello identificato in polizza, l'indennizzo convenuto viene ridotto in proporzione.

Le sopraelencate estensioni di garanzia valgono a favore del Contraente contro il pregiudizio economico derivante da provvedimenti di ritiro, sospensione, inabilitazione della patente di guida

avvenuta in un Paese di cui all'art. 26 - Estensione territoriale – comma 2) subiti da parte degli aderenti in forza al Corpo di Polizia Municipale in regola con la vigente normativa.

Nel caso di ritiro e/o sospensione della patente di guida in seguito alla violazione delle norme del Nuovo Codice della Strada sopraelencate, o di inabilitazione alla guida in un Paese di cui all'art. 26 - Estensione territoriale – comma 2) per violazioni a fattispecie analoghe a quelle degli articoli sopraelencati, la diaria convenuta in polizza viene corrisposta al Contraente.

In deroga all'Art. 10 – Insorgenza del sinistro - delle Condizioni Generali di Assicurazione, la garanzia opera per i casi assicurativi che siano insorti durante il periodo di validità della polizza.

La presente condizione aggiuntiva opera in deroga all'art. 33 – Esclusioni, lettera i).

La Società si riserva il diritto di intervenire sulla presente condizione aggiuntiva, nel caso di modifiche alle attuali norme di legge, al Nuovo Codice della Strada e/o al relativo Regolamento.

Ai sensi dell'art.1341 C.C. il Contraente e la Società dichiarano di approvare esplicitamente i seguenti articoli:

- art. 3 - Durata del contratto e proroga dell'assicurazione
- art. 4 - Pagamento del premio
- art. 6 - Revisione del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto
- art. 7 - Prorga in caso di sinistro grave
- art. 22 - Coassicurazione e delega

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'
